

MULTIFOND

CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO

FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1366

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA
DOCUMENTO DI RAFFRONTO

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO (modifiche evidenziate in grassetto italo e in modalità barrato) |
|---|--|
| PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI | PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI |
| A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO | A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO |
| Art. 14 – Organi del Fondo | Art. 14 – Organi del Fondo |
| Sono Organi del FONDO: | Sono Organi del FONDO: |
| <ul style="list-style-type: none"> – il Presidente ed il Vice Presidente – l'Assemblea degli Associati – il Consiglio di Amministrazione – il Collegio dei Revisori – il Responsabile del FONDO. | <ul style="list-style-type: none"> – il Presidente ed il Vice Presidente – l'Assemblea degli Associati dei Delegati – il Consiglio di Amministrazione – il Collegio dei Revisori Sindaci – il Responsabile del FONDO. |
| Art. 15 – Assemblea degli Associati – Criteri di costituzione e composizione | Art. 15 – Assemblea degli Associati dei Delegati – Criteri di costituzione |
| 15.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati (ordinari e beneficiari). Gli associati ordinari possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati non Consiglieri o Revisori. | 15.1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo deliberativo del FONDO ed è formata da venti componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali dieci in rappresentanza degli associati beneficiari e dieci in rappresentanza degli associati ordinari, eletti sulla base del Regolamento elettorale adottato dal Consiglio di Amministrazione. |
| Gli associati beneficiari partecipano all'Assemblea unicamente facendosi rappresentare, con delega scritta, da altro associato non Consigliere o Revisore, portatore di non meno di 100 deleghe, o frazione di 100 deleghe. La frazione di 100 deleghe è, peraltro, ammessa solo nel caso in cui i deleganti associati beneficiari, riferiti a ciascun associato ordinario siano, nel loro complessivo ammontare o nel residuo ammontare in eccedenza a 100, di numero inferiore a 100. | Hanno inoltre diritto di partecipare all'Assemblea dei Delegati tutti gli associati ordinari e gli associati beneficiari, senza diritto di voto, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione e la partecipazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. |
| 15.2. Hanno diritto di voto sia gli associati ordinari che quelli beneficiari. Ogni associato avrà diritto a un voto. | 15.2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili. |

| | |
|---|---|
| <p>Art. 16 – Assemblea - Attribuzioni</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> <p>16.2.L'Assemblea delibera sul bilancio annuale, sugli indirizzi e direttive generali del FONDO; sul numero, sulla nomina e sulla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; sull'azione di responsabilità verso gli amministratori ed i revisori; sul compenso agli amministratori, ai revisori e al responsabile del FONDO; su forme di tutela, da prestare anche in forma assicurativa, a favore dei consiglieri e dei revisori, a copertura delle conseguenze che potessero derivare agli stessi dall'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.</p> <p>Art. 17 – Assemblea – Modalità di funzionamento</p> <p>17.1.L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione non meno di una volta all'anno mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, diretta a ciascun associato ordinario anche per quanto attiene ai rispettivi dipendenti associati beneficiari,</p> | <p>15.3.Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva lista di appartenenza, secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.</p> <p>Art. 16 – Assemblea dei Delegati - Attribuzioni</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> <p>16.2.L'Assemblea in seduta ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approva il bilancio; • nomina i membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; • nomina i membri del Collegio dei Sindaci; • determina l'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci; • delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca; • delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del FONDO; • delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. <p>16.3.L'Assemblea in seduta straordinaria: delibera in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione; • scioglimento del FONDO; • su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. <p>Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento</p> <p>17.1.L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun Delegato e a ciascun componente del Consiglio di</p> |
|---|---|

almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di particolare urgenza.

17.2.L'Assemblea deve essere inoltre convocata qualora lo richieda almeno un decimo degli associati.

17.3.L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. Può essere altresì convocata in più luoghi contemporaneamente collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamenti dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario;
- il Presidente deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il Segretario e gli intervenuti devono poter recepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono inoltre poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un

Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al FONDO dai predetti soggetti. In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui sopra potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea dei Delegati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può essere altresì convocata in più luoghi contemporaneamente che siano dotati di sistemi di comunicazione a distanza che permettano la partecipazione e l'identificazione di tutti gli intervenuti e la sicurezza delle comunicazioni.

17.2.L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

17.3.L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno sei Delegati, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

17.4. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea dei Delegati elegge il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Delegati

Segretario nominato dall'Assemblea nonché, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati dall'Assemblea per ogni sede in cui è convocata l'Assemblea, se questa si tiene con mezzi di telecomunicazione, come previsto all'art. 17.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto anche da un Notaio.

17.5. L'Assemblea in sede ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Per le modificazioni all'atto costitutivo e allo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

~~designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea nonché, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati dall'Assemblea per ogni sede in cui è convocata l'Assemblea, se questa si tiene con mezzi di telecomunicazione, come previsto all'art. 17.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto anche da un Notaio.~~

17.5 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita in prima convocazione, l'avviso di convocazione di cui al comma 1 del presente articolo conterrà anche la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

17.6.L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del FONDO l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

17.7.Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di tre.

17.8 Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è

| | |
|--|---|
| <p>Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione</p> <p>18.1. Il FONDO è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sei a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea, anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.</p> <p>18.2. Sono nominati consiglieri di amministrazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio: se persiste la parità risulta eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Gli Amministratori in rappresentanza degli associati beneficiari vengono espressi con il metodo elettivo da questi ultimi. Gli Amministratori in rappresentanza degli associati ordinari vengono designati dagli stessi.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> <p>18.4. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori</p> <p>19.1 Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più amministratori tra quelli eletti dall'Assemblea, subentrano nel loro incarico, nell'ordine, i primi dei non eletti. Laddove cessino dall'incarico uno o più</p> | <p>sottoscritto dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>17.9 Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.</p> <p>Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione</p> <p>18.1. Il FONDO è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sei a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea dei Delegati, anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari e l'altra metà in rappresentanza degli associati ordinari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.</p> <p>18.2. Sono nominati Consiglieri di Amministrazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio: se persiste la parità risulta eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Gli Amministratori in rappresentanza degli associati beneficiari vengono espressi con il metodo elettivo dai Delegati in rappresentanza di da questi ultimi. Gli Amministratori in rappresentanza degli associati ordinari vengono designati dagli stessi eletti dai Delegati in rappresentanza di questi ultimi.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> <p>18.4. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori</p> <p>19.1 Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più amministratori tra quelli eletti dai Delegati in rappresentanza degli associati beneficiari dall'Assemblea, subentrano nel loro incarico,</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>membri nominati dalle aziende associate, le aziende provvederanno alla loro sostituzione.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> <p>19.3 Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.</p> <p>19.4 Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> | <p>nell'ordine, i primi dei non eletti. Laddove cessino dall'incarico uno o più membri eletti dai Delegati in rappresentanza degli associati ordinari, nominati dalle aziende associate, le aziende provvederanno alla loro sostituzione subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> <p>19.3 Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché provveda a nuove elezioni.</p> <p>19.4 Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Delegati da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> |
| <p>Art. 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni</p> <p>20.1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del FONDO che non siano attribuiti all'Assemblea.</p> <p>20.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica che la gestione del FONDO sia svolta nell'esclusivo interesse degli associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigila sulla gestione assicurativa attuata dal FONDO; - invia alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del FONDO e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigila sulle operazioni di conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati; - elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e nomina il Responsabile del FONDO; - stabilisce misure di trasparenza nei rapporti con gli associati in particolare per quanto riguarda l'informazione periodica | <p>Art. 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni</p> <p>20.1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del FONDO che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.</p> <p>20.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica che la gestione del FONDO sia svolta nell'esclusivo interesse degli associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigila sulla gestione assicurativa attuata dal FONDO; - invia alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del FONDO e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigila sulle operazioni di conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati; - elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e nomina il Responsabile del FONDO; - stabilisce misure di trasparenza nei rapporti con gli associati in particolare per quanto riguarda l'informazione periodica sull'andamento amministrativo e finanziario |

sull'andamento amministrativo e finanziario delle posizioni previdenziali individuali, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente;

- adegua le norme statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, della normativa secondaria e di istruzioni della COVIP, sottoponendole all'Assemblea, alla prima riunione utile;
- redige il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- stabilisce la misura delle quote sociali annuali, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 22 – Presidente

22.1. Il Presidente e il Vice Presidente del FONDO sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente tra i propri componenti. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente spetteranno rispettivamente ed alternativamente di triennio in triennio, ad un consigliere di nomina aziendale ed a uno nominato dagli associati beneficiari, salvo diversa unanime deliberazione.

Agli ex Presidenti del FONDO che abbiano completato due mandati, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, attribuisce il titolo di Presidente Onorario.

22.2. Il Presidente rappresenta legalmente il FONDO, con uso della firma sociale, nei confronti sia dei terzi che in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

La firma sociale, nonché la rappresentanza giudiziale del FONDO, spettano inoltre, disgiuntamente, al Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, congiuntamente, dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi con un Consigliere, a ciò designato dal Consiglio. E' inoltre consentito l'utilizzo della firma anche mediante sistemi di elaborazione automatica,

delle posizioni previdenziali individuali, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente;

- adegua le norme statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, della normativa secondaria e di istruzioni della COVIP, sottoponendole all'Assemblea **dei Delegati**, alla prima riunione utile;
- redige il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'Assemblea ~~degli associati~~ **dei Delegati**;
- riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- stabilisce la misura delle quote sociali annuali, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 22 – Presidente

22.1. Il Presidente e il Vice Presidente del FONDO sono **nominati eletti** dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente tra i propri componenti. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente spetteranno rispettivamente ed alternativamente di triennio in triennio, ad un Consigliere **eletto dai Delegati in rappresentanza degli associati ordinari** di nomina aziendale ed a uno **eletto dai Delegati in rappresentanza degli associati beneficiari** nominato dagli associati beneficiari, salvo diversa unanime deliberazione.

Agli ex Presidenti del FONDO che abbiano completato due mandati, l'Assemblea **dei Delegati**, su proposta del Consiglio di Amministrazione, attribuisce il titolo di Presidente Onorario.

22.2. Il Presidente rappresenta legalmente il FONDO, con uso della firma sociale, nei confronti sia dei terzi che in giudizio e cura l'esecuzione **di quanto deliberato** ~~dei deliberati dell'~~dall'Assemblea **dei Delegati** e ~~dal~~ del Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale, nonché la rappresentanza giudiziale del FONDO, spettano inoltre, disgiuntamente, al Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, congiuntamente, dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi con un Consigliere, a ciò designato dal Consiglio. E' inoltre consentito l'utilizzo della firma anche

nei casi disciplinati dal Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

24.1. La gestione del FONDO è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra i non associati di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.

24.2 I revisori in rappresentanza degli associati beneficiari sono espressi col metodo elettivo da parte degli associati beneficiari medesimi. Sono nominati revisori i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio. Se persiste la parità risulta eletto il candidato più anziano di età. I revisori in rappresentanza degli associati ordinari vengono designati da questi ultimi.

OMISSIS

24.5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

OMISSIS

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

OMISSIS

mediante sistemi di elaborazione automatica, nei casi disciplinati dal Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

24.1. La gestione del FONDO è controllata dal Collegio dei ~~Revisori~~ **Sindaci**, costituito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea ~~dei Revisori~~ **dei Delegati** anche tra i non associati di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari **e l'altra metà in rappresentanza degli associati ordinari**, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.

24.2 I ~~revisori~~ **Sindaci** in rappresentanza degli associati beneficiari sono espressi col metodo elettivo da parte ~~dei Revisori~~ **dei Delegati in rappresentanza** degli associati beneficiari medesimi.

Sono nominati ~~revisori~~ **Sindaci** i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità ~~si procede al ballottaggio. Se persiste la parità~~ risulta eletto il candidato più anziano di età.

I ~~revisori~~ **Sindaci** in rappresentanza degli associati ordinari vengono ~~designati dai~~ **eletti dai Delegati in rappresentanza di** questi ultimi.

OMISSIS

24.5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea **dei Delegati** convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

OMISSIS

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

OMISSIS

| | |
|---|---|
| <p>26.5 I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> | <p>26.5 I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> |
| <p>Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> | <p>Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> |
| <p>31.2. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.</p> | <p>31.2. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Sindaci Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.</p> |
| <p style="text-align: center;">PARTE VI – NORME FINALI</p> | <p style="text-align: center;">PARTE VI – NORME FINALI</p> |
| <p>Art. 36 – Modifica dello Statuto</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> | <p>Art. 36 – Modifica dello Statuto</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> |
| <p>36.3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.</p> | <p>36.3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.</p> |
| <p>Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> | <p>Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> |
| <p>37.3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del FONDO nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del FONDO.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> | <p>37.3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del FONDO nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del FONDO.</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p> |